XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 316

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINZA

Modifica dell'aliquota fiscale relativa agli interessi corrisposti sui titoli obbligazionari

Presentata il 21 aprile 1994

Onorevoli Colleghi! — La discussione sul costo del denaro continua ad essere vivace nonostante in tempi recenti vi siano stati dei segnali di tendenza verso il ribasso. Il problema sussiste indiscutibilmente e, come sempre, non è immaginabile che possa essere risolto con unico provvedimento o decisione di questo o quell'organo dello Stato.

Ciò che serve in tali casi è appunto un insieme coordinato di atti che incidano sulle condizioni congiunturali e su quelle di struttura.

Con riferimento a quest'ultima, non vi è dubbio che il mercato dei capitali in Italia potrà avere maggiori connotazioni di efficienza e di trasparenza se alle banche non sarà consentito, direttamente o

indirettamente, di godere di una condizione privilegiata, se non addirittura di un monopolio. In altre parole è necessario che le imprese possano godere di un altro canale, alternativo e concorrenziale, per l'accesso al mercato del pubblico risparmio.

Per tali ragioni e fini nella XI legislatura è stata presentata la proposta di legge A.C. n. 2309, per la introduzione e la disciplina delle « cambiali finanziarie » divenuta la legge n. 43 del 1994 e sempre per gli stessi scopi ripresentiamo questa proposta di legge che si propone di restituire a tutte le imprese non quotate nei mercati finanziari la possibilità di fare ricorso allo strumento finanziario obbligazionario.

È quasi avvilente dover ricorrere ad una iniziativa legislativa specifica per con-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

seguire un simile risultato, ma altre vie fino ad ora percorse si sono dimostrate sterili.

Onorevoli colleghi, non vi è fra di noi chi non celebri il ruolo che la piccola e media impresa svolge nel sistema produttivo nazionale e parimenti non vi è chi non chieda l'ampliamento della base imponibile del gettito fiscale.

Occorre tuttavia prendere atto che l'innalzamento dell'aliquota fiscale gravante sugli interessi prodotti dai titoli obbligazionari ha portato alla conseguenza che nessuna impresa ha più emesso obbligazioni; il gettito per l'erario da tale fonte si è totalmente inaridito; le imprese, per l'approvvigionamento di capitale di credito, ricorrono a vie diverse che nel complesso non sono compatibili con un sistema economico moderno.

Per tutto questo insieme di motivazioni si è ritenuto opportuno presentare una proposta di legge che, ripristinando la vec-

chia aliquota fiscale o, in altre parole, unificando tale aliquota per qualsiasi titolo obbligazionario emesso senza distinzione alcuna con riferimento alla società emittente, consenta al nostro sistema economico di rientrare, almeno per questo aspetto, nella fisiologia.

Le argomentazioni sino a qui svolte illustrano anche il contenuto dell'articolo in cui consiste la proposta di legge. Rimane da aggiungere che, per vari motivi di opportunità, si è ritenuto congruo far decorrere gli effetti della presente proposta di legge dal 1º gennaio 1995 e che, per offrire la copertura finanziaria ad una astratta e meramente supposta perdita di gettito, viene stabilito l'innalzamento di uno 0,1 per cento dell'aliquota ora vigente per gli interessi corrisposti sulle obbligazioni delle imprese e degli enti quotati nei mercati finanziari e che per il futuro dovranno valere per tutti i titoli obbligazionari emessi in Italia.

XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. La ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, anche convertibili, e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore della presente legge, oggetto di offerta pubblica ai sensi degli articoli 18 e seguenti del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è applicata con la stessa aliquota prevista per le obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni quotate in borsa.
- 2. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 1995. In pari data il prelievo fiscale su tutti i titoli obbligazionari è aumentato dello 0,1 per cento.